

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI TRA AREE (C.D. PROGRESSIONI VERTICALI), AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1-BIS, DEL D.LGS. 165/2001, RISERVATE AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO IN SERVIZIO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

ART. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure selettive per le progressioni tra aree riservate al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia, per la valorizzazione delle professionalità interne, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. È facoltà dell'Università degli Studi di Perugia prevedere, nel piano triennale di fabbisogno del personale e negli atti di programmazione attuativi dello stesso l'attivazione, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione alla area immediatamente superiore, riservate al personale interno in servizio a tempo indeterminato in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.
3. Il numero dei posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 50 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni e negli atti di programmazione attuativi degli stessi.
4. Le procedure di cui al presente regolamento mirano a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, nonché l'esperienza e le capacità acquisite e necessarie per svolgere le attività dell'area professionale superiore, in relazione alle specifiche esigenze organizzative dell'Amministrazione, per una più ampia funzionalità dei servizi.
5. Il personale riclassificato nell'area immediatamente superiore, a seguito delle procedure selettive di cui al presente regolamento, non è soggetto al periodo di prova.
6. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano per la previsione contenuta nella richiamata disposizione al primo comma e relativa alle tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti che saranno definiti nel CCNL del comparto Istruzione e Ricerca per il periodo 2019-2021.

ART. 2 – Requisiti di partecipazione

1. Le procedure selettive di cui al presente Regolamento sono riservate ai dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia che, alla data di scadenza stabilita dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione:
 - a) sono in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia;
 - b) sono in possesso degli stessi titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno all'area del posto oggetto di selezione:

Accesso all' area dei Collaboratori	▪ Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
Accesso all'area dei Funzionari	▪ Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999

	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 <p>È consentita la partecipazione anche ai candidati in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999 <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. n. 270/2004
<p>Accesso all'area delle Elevate Professionalità</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999 <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. n. 270/2004 <p>posseduto/a unitamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ abilitazione professionale <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ particolare qualificazione professionale desunta, alternativamente, da: <ul style="list-style-type: none"> - possesso di uno o più dei seguenti titoli post lauream, purché inerenti al profilo: diploma di specializzazione e/o master universitario di II livello e/o dottorato di ricerca; - specifica esperienza lavorativa, almeno triennale, nello svolgimento delle attività nell'area immediatamente inferiore

b) appartengono all'area immediatamente inferiore a quella del posto oggetto di selezione, con un'anzianità minima di cinque anni maturata alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, in detta area; non saranno computati nei cinque anni i periodi di aspettativa o altra assenza che non concorrano alla maturazione dell'anzianità di servizio;

c) non hanno riportato, nel triennio antecedente la selezione, alcuna sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto e non si trovano in una condizione di sospensione dal servizio;

d) non hanno subito procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o di condanna incompatibile con lo status di pubblico dipendente, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la riabilitazione;

e) aver acquisito negli ultimi tre anni di servizio una positiva valutazione della Performance con punteggio medio di almeno 70/100.

2. Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire o per particolari funzioni professionali, i bandi potranno prevedere specifici o ulteriori requisiti e/o titoli di studio o abilitazioni e/o qualificazioni, nonché l'eventuale iscrizione a ordini professionali.

3. L'accertamento del difetto anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione comporta, in ogni fase del procedimento, l'esclusione del candidato dalla procedura, con provvedimento motivato.

ART. 3 - Fasi della procedura comparativa

1. Il procedimento selettivo si articola nelle seguenti fasi:

a) approvazione e pubblicazione del bando di selezione;

b) presentazione delle domande e procedimento di ammissione;

c) nomina della Commissione Giudicatrice;

d) valutazione titoli e svolgimento del colloquio;

e) formazione della graduatoria;

f) chiamata in servizio.

ART. 4 – Bando di selezione.

1. Le procedure di cui al presente Regolamento sono indette con bando di selezione emanato dal Direttore Generale in base alle previsioni del piano triennale del fabbisogno del personale e degli atti di programmazione attuativi dello stesso, pubblicato sull'albo on line di Ateneo e reso disponibile sul sito di Ateneo per 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione si riserva l'adozione di ulteriori strumenti di diffusione del suddetto bando al personale tecnico amministrativo e bibliotecario, anche per via telematica.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, il bando determina almeno i seguenti aspetti:

a) numero dei posti disponibili, indicando area professionale e settore professionale;

b) requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l'ammissione;

c) termini e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione;

e) eventuale struttura/e per le cui esigenze è bandita la selezione.

ART. 5 - Istruttoria e ammissione delle domande di partecipazione

1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, viene effettuato l'esame della regolarità delle domande e dei documenti prodotti. Al termine di tale istruttoria, il Direttore Generale con provvedimento approva:

- l'elenco dei candidati ammessi;

- l'eventuale elenco dei candidati ammessi con riserva, la cui posizione è suscettibile di regolarizzazione entro un termine contestualmente fissato. La regolarizzazione è ammessa nei casi di incompletezza di una o più dichiarazioni circa il possesso dei requisiti;

- l'elenco dei candidati esclusi.

2. Resta salvo quanto dispone l'art. 2, comma 3, del presente Regolamento.

ART. 6 - Commissione Giudicatrice.

1. La Commissione Giudicatrice è nominata, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con provvedimento del Direttore Generale.

2. La Commissione è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra esperti di comprovata competenza, in relazione al profilo messo a bando. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'articolo 57 del D. Lgs n. 165/2001. Per lo svolgimento del colloquio delle predette Commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.

3. Non possono far parte delle Commissioni i componenti degli Organi di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali e che abbiano riportate condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale. Tale ultimo divieto si applica anche ai segretari delle commissioni.

4. Tutti i componenti della Commissione giudicatrice non dovranno trovarsi, altresì, nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 11 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

5. Tutti i componenti della Commissione Giudicatrice, se scelti tra il personale tecnico - amministrativo, devono appartenere a un'area superiore rispetto al posto oggetto della procedura selettiva e devono, in ogni caso, essere inquadrati in un'area non inferiore a quella dei Funzionari del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca o a categorie/aree a essa equiparate in altri comparti della pubblica amministrazione.

6. La Commissione, quale organo collegiale perfetto, opera con la contestuale presenza di tutti i suoi componenti e assume le determinazioni mediante votazione palese e a maggioranza di voti. La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro e può espletare i lavori da remoto o in modalità mista o in presenza.

7. Per ogni seduta è redatto a cura del Segretario il verbale, opportunamente sottoscritto o comunque condiviso da tutti i componenti della Commissione in coerenza alle modalità di espletamento della seduta. Ciascun commissario ha diritto a far risultare nel verbale il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la Commissione. Il diritto di accesso ai verbali e agli atti del procedimento concorsuale è esercitato ai sensi della legge n. 241/1990 e del regolamento di Ateneo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi al termine della procedura.

8. Il commissario che, per assenza, non consenta lo svolgimento di due sedute, anche non consecutive, decade automaticamente dall'incarico.

9. Le funzioni di Segretario della Commissione Giudicatrice sono svolte da un dipendente appartenente ad area non inferiore a quella dei Collaboratori.

ART 7 – Modalità di svolgimento della procedura comparativa

1. Le selezioni per le progressioni tra aree si svolgono con procedura di valutazione comparativa cui fa seguito l'attribuzione di un punteggio massimo di 100/100.

Valutazione dei titoli (fino a un massimo di 60 punti):

a) Valutazione conseguita dal dipendente nel triennio precedente sulla base del Sistema di Valutazione della Performance: fino a un massimo di 10 punti

Valutazione/i positiva/e (da intendersi come tali la media delle valutazioni con punteggio pari o superiore alla soglia minima per l'accesso agli incentivi collegati alla performance per gli anni di riferimento)	Fino a 10 punti
---	-----------------

b) Esperienza maturata nell'area di provenienza: fino a un massimo di 10 punti

Ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, utile alla maturazione dell'anzianità di servizio, nell'area di provenienza, ivi compresa l'anzianità di servizio maturata per effetto di contratti a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Perugia	0,5 punti
---	-----------

c) Il possesso di titoli, ivi compresi quelli di studio, ulteriori rispetto a quelli necessari per l'accesso dall'esterno al profilo e al posto oggetto di selezione: fino a un massimo di 10 punti

TITOLI	PUNTEGGIO
Laurea triennale (da valutare solo per le selezioni per passaggio in area dei Collaboratori).	2,5 punti per ciascun titolo non attinente al profilo, 5 punti per ciascun titolo attinente al profilo.
Laurea specialistica/magistrale (assorbono il punteggio della laurea triennale, per cui non può essere riconosciuto punteggio autonomo alla laurea triennale richiesta ai fini del conseguimento della laurea specialistica/magistrale) laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea vecchio ordinamento solo per selezioni per passaggi in cat. C, D	5 punti per ciascun titolo non attinente al profilo, 10 punti per ciascun titolo attinente al profilo.
Master universitario di I livello	2,5 punti per ciascun titolo non attinente al profilo,

	5 punti per ciascun titolo attinente al profilo.
Master universitario di II livello, Diploma di Scuola di Specializzazione	3 punti per ciascun titolo non attinente al profilo, 5,5 punti per ciascun titolo attinente al profilo.
Dottorato di Ricerca	7 punti per ciascun titolo
Abilitazione professionale conseguita all'esito di un esame di stato o laurea abilitante e che legittima all'iscrizione in albi per l'esercizio di professioni intellettuali (ove non utilizzata quale requisito di accesso)	2,5 punti per ciascun titolo non attinente al profilo, 5 punti per ciascun titolo attinente al profilo

d) Il numero e la tipologia di incarichi rivestiti, attinenti al profilo e al posto oggetto di selezione, puntualmente dichiarati nella domanda di partecipazione: fino a un massimo di 30 punti.

In questa categoria sono valutate le seguenti tipologie di incarico:

- I. Incarico di Responsabile di Area / Direttore del CSB (quando ricoperto da PTA): punti 2 per ogni anno di incarico o frazione di anno superiore a 6 mesi;
- II. Incarico di Segretario Amministrativo di Dipartimento o Centro / Coordinatore del CSB/Responsabile Unico di Laboratorio /Incarico di Responsabile di Ufficio / Responsabile di strutture bibliotecarie e del Fondo Antico: punti 1,5 per ogni anno di incarico o frazione di anno superiore a 6 mesi;
- III. Incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 / Responsabile di settore presso Dipartimenti e Centri (sono settori quelli di cui al CCI), a prescindere da numero di procedimenti e settori: punti 1 per ogni anno di incarico o frazione di anno superiore a 6 mesi;
- IV. Incarico di Delegato al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI: punti 0,75
- V. Incarico di Responsabile Unico di Procedimento / Progetto ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici: 0,20 punti per ogni Procedimento/Progetto fino ad un massimo di 1 punto l'anno (prendendo a riferimento la data di nomina di Responsabile ai fini della valorizzazione in relazione all'anno).

Qualora il Bando di selezione preveda, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e) del presente Regolamento, una specifica struttura per le cui esigenze è bandita la selezione, i punteggi che precedono sono incrementati, per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, di 1 punto in relazione alla valutazione in ordine all'attinenza della tipologia di incarico con il posto oggetto di selezione, fermo restando il limite massimo di 30 punti.

Colloquio di approfondimento delle esperienze professionali e formative dichiarate dal candidato alla luce dell'area oggetto di selezione (fino a un massimo di 40 punti).

2. La votazione finale ottenuta da ciascun candidato è determinata sommando il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli al punteggio ottenuto nel colloquio. Il punteggio complessivo minimo per l'inserimento nella graduatoria di merito è di 60/100.

3. È onere del/della candidato/a produrre un curriculum vitae aggiornato con valore puramente conoscitivo, nonché un'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 dei titoli che presenta ai fini della valutazione.

ART. 8 Graduatoria e approvazione atti

1. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Giudicatrice secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun/a candidato/a, è approvata con provvedimento del Direttore Generale che contestualmente individua i vincitori in relazione al numero dei posti disponibili. Il provvedimento è pubblicato sul sito di Ateneo e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

2. A parità di merito sono applicati i titoli di preferenza indicati all'art. 5, comma 4, del DPR 487/94 e ss.mm.ii..

ART. 9 - Disposizioni finali.

1. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative, contrattuali e statutarie in vigore.

2. Il presente Regolamento abroga il Titolo II del Regolamento in materia di accesso all'impiego presso l'Università degli Studi di Perugia del Personale Tecnico-Amministrativo e Dirigente emanato con D.R. n. 1114 del 16/6/2004, modificato con D.R. n. 1285 del 1/6/2005, D.R. n. 2544 del 2/11/2005, D.R. n. 259 del 14/2/2006, D.R. n. 983 del 18/5/2006 e D.R. n. 2144 del 1/12/2011.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo on line dell'Ateneo.